

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale
(art. 42, D. Lgs. 267/2000)**

Numero 14 Del 29-07-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:10, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Paola ALIBERTI, che provvede alla redazione del presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Tufariello Gaetano	Commissario	Presente
Bevilacqua Florinda	Commissario	Presente
Mingione Giuseppe	Commissario	Presente

si è riunita con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE (art. 42, D. Lgs. 267/2000) conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2020 per deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 29-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Buondonno Carmela

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 29-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Buondonno Carmela

VISTO il decreto commissariale prot. 8563 del 22/12/2020, ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione del Comune, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

RITENUTO, pertanto, possibile lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- con la partecipazione del Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti, presente presso la sede comunale e collegato a mezzo di videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Commissario Straordinario dott. Gaetano Tufariello, presente presso la sede comunale e collegato a mezzo di videocamera e dispositivo informatico;
- Commissario Straordinario dott.ssa Florinda Bevilacqua, collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico;
- Commissario Straordinario dott. Giuseppe Mingione, collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi degli partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 28/03/2014 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente.

VISTI quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*” (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”.

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, e in particolare l'art. 6, rubricato “*Procedure di approvazione*”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato “... *dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “... *verificata la coerenza regolatoria degli atti,*

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA (Poteri Consiglio Comunale) n.14 del 29-07-2021
COMUNE DI PRATOLA SERRA

dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*.

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pratola Serra, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO**.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 6.3 della Delibera n. 443/2019 di ARERA con determinazione n. 146 del 24/07/2021, l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO**, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR.

RICHIAMATI:

- l’art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale *“... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...”* ed altresì, il successivo comma 3 per cui *“... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...”*.

DATO ATTO che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile *“... estendere il concetto di -restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...”*.

PRESO ATTO che risulta, assegnato al Comune di Pratola Serra un importo pari ad € 66.681,00

RITENUTO, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche dando al contempo atto che il costo delle riduzioni, complessivamente pari ad € 66.681,00 trova integrale copertura mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

VISTO il Piano economico finanziario, allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di €699.764,48, *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 310.159,21

COSTI VARIABILI € 389.605,27

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "*... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*".

DATO ATTO che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri producibilità dei rifiuti, per cui:

30% a carico delle utenze domestiche;

70% a carico delle utenze non domestiche.

Viste le delibera C.C. n. 26/2020 e 99/2020 con le quali ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020.

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato un metodo semplificato sulla base della producibilità dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche (allegata).

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 non eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;

- ai sensi dell'art. 4.5 “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*”.

VISTO l'art. 52, c. 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: “2. *Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: (...)*

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019.

VISTI:

- il D. lgs n. 267/2000;
- il D. lgs n. 118/2011

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA (Poteri Consiglio Comunale) n.14 del 29-07-2021
COMUNE DI PRATOLA SERRA

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) richiamate le premesse, DI APPROVARE per l'anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (allegato A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO**, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

2) DI QUANTIFICARE in € 699.764,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

3) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;

4) DI STABILIRE E APPROVARE, inoltre, la riduzione del 24% da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche dando al contempo atto che il costo di queste riduzioni, complessivamente pari ad € 66.681,00 trova integrale copertura mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021;

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge all'unanimità dei voti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

I COMMISSARI
F.to Dott. Gaetano TUFARIELLO
F.to Dott.ssa Florinda BEVILACQUA
F.to Dott. Giuseppe MINGIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola ALIBERTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 02-08-2021 per 15 giorni consecutivi

Addi 02-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola ALIBERTI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola ALIBERTI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta immediatamente esecutiva in data 29-07-2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola ALIBERTI

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva